



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 4 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Assunto il 27/02/2019

Numero Registro Dipartimento: 285

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2404 del 28/02/2019

**OGGETTO: OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE N. 3 DEL 04/08/2008 E S.M.I.,
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. PROGETTO: PARCO EOLICO
CICCUZZO IN LOC. CICCUZZO NEI COMUNI DI TORRE DI RUGGIERO E CHIARAVALLE
CENTRALE (CZ). PROPONENTE: ELETTRO SANNIO WIND 3 SRL VIA DEL SANTUARIO, 44
88060 TORRE DI RUGGIERO (CZ). PARERE NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. n.7 del 13 Maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale ” e ssmm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, recante “Separazione dell’attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e ss.mm.ii.”;

VISTO il Decreto 206/2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amm. di indirizzo e di controllo da quella della gestione – rettifica”;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale e la successiva D.G.R. n. 111 del 17.04.2015 di istituzione del Dipartimento Segretariato Generale;

VISTA la D.G.R. n. 264 del 12.07.2016 ed il D.P.G.R. n. 120 del 19/07/2016 con i quali è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Ambiente e Territorio” alla dirigente arch. Reillo Orsola Renata Maria;

VISTA la D.G.R. n. 421 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto “Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.”, con la quale il Dipartimento “Ambiente e Territorio” è stato scorporato nelle due aree tematiche: “Ambiente e Territorio” e “Urbanistica”, la cui reggenza è stata affidata all’Arch. Reillo Orsola;

VISTO il DDG n. 11302 del 12/10/2018 avente ad oggetto “Dipartimento Ambiente e Territorio: adempimenti di cui alla DGR n. 421 del 24 Settembre 2018 di Modifiche alla Struttura Organizzativa della Giunta Regionale. Assunzione Atto di Micro Organizzazione”;

VISTO il D.P.R. 357/97 recante «Reg. di attuazione della direttiva habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e s.m.i. e il connesso Regolamento Regionale di cui alla D.G.R. 749/2009 avente ad oggetto “*Approvazione regolamento della procedura di Valutazione di Incidenza*”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e il connesso Regolamento Regionale n.3/08 “*Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali*”;

VISTA la L. R. n. 39/2012, modificata con successive L. R. n. 49/2012 e L.R. n. 33/2013, che prevede l’istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito S.T.V.), per l’espletamento delle attività istruttorie, tecniche e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell’ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA) e valutazione di incidenza (VI);

VISTA la D.G.R. n. 381 del 31/10/2013 approvazione del regolamento regionale recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS –VIA – AIA – VI”;

VISTO il D.D.G. n. 5192 del 30/04/2014 e successivi, ai sensi del Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 39/2012 e smi, sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV);

CONSIDERATO CHE con nota acquisita agli atti del Dipartimento Ambiente e Territorio in data 11/07/2013 prot. n. 231317, ai sensi dell’art. 9 e segg. del Regolamento Regionale n. 3/2008 e s.m.i., la società Elettro Sannio Wind 3 Srl, con sede in via del Santuario, 44 – 88060 Torre di Ruggiero (CZ), ha presentato istanza di valutazione di

impatto ambientale in merito alla realizzazione del Parco Eolico Ciccuzzo in loc. Ciccuzzo nei Comuni di Torre di Ruggiero e Chiaravalle Centrale (CZ);

CHE la STV, nella seduta del 02/10/2018, a seguito della valutazione tecnica del progetto ha espresso parere negativo di compatibilità ambientale;

CHE l'Ufficio VIA ha comunicato alla società proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi della dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii con nota prot. n. 350657 del 17/10/2018;

CHE a seguito della trasmissione della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, la società con nota prot. n. 368695 del 31/10/2018 ha trasmesso controdeduzioni al parere espresso;

Che la STV a seguito della rivalutazione del progetto in considerazione delle controdeduzioni trasmesse, ha confermato il parere negativo di compatibilità ambientale con parere espresso nella seduta del 07/02/2019;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Reg. Reg. n. 3 del 04/08/2008 e s.m.i., alla pronuncia del giudizio di compatibilità ambientale negativo facendo propri i pareri espressi dalla STV;

DECRETA

per quanto riportato in premessa, di esprimere parere negativo di compatibilità ambientale in merito al progetto per la realizzazione del Parco Eolico denominato Ciccuzzo in loc. Ciccuzzo nei Comuni di Torre di Ruggiero e Chiaravalle Centrale (CZ), sulla base dei pareri espressi dalla Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI nelle sedute del 02/10/2018 e 07/02/2019 (pareri allegati al presente provvedimento costituenti parte integrante e sostanziale).

- Di trasmettere il presente provvedimento alla società Elettro Sannio Wind 3 Srl, via del Santuario, 44 – 88060 Torre di Ruggiero (CZ), ai Comuni di Torre di Ruggiero e Chiaravalle Centrale (CZ), alla Provincia di Catanzaro, alla regione Calabria Dipartimento Sviluppo Economico – Settore Fonti Rinnovabili.
- Di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria dai titolari di interesse legittimo, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Sottoscritta dal Funzionario

LAROSA ANTONIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

REILLO ORSOLA RENATA M.
(con firma digitale)

Prot. n° 346109

SIAR

del 15 OTT. 2018



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente e Territorio
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
VAS – VIA – AIA -VI

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente e Territorio
Dirigente del Settore n° 4
SEDE

SEDUTA DEL 02/10/2018

Oggetto: Progetto definitivo di un **impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica** nei comuni di Torre Ruggiero e Chiaravalle Centrale denominato **“Parco Eolico Ciccuzzo” - potenza di 6,0 MW per l’installazione di 3 aerogeneratori**, proposto dalla Soc. Elettro Sannio Wind 3 srl, con sede legale in Torre di Ruggiero, Via del Santuario,44.
Procedura di **Valutazione di Impatto Ambientale** ai sensi del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale n° 3 del 04/08/08 e ss.mm.ii.

Con riferimento all’istanza di **VIA Prot. n° 0231317/SIAR del 11/07/2013**, ai sensi degli artt. 6 e 26 del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’ Art. 9 del R.R. n. 3/2008 e ss.mm.ii., presentata da Alvaro Sierra Torron in qualità Legale rappresentante della Società Elettro Sannio Wind 3 Srl -

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE - VAS – VIA – AIA -VI

PREMESSO CHE:

- con nota acquisita al protocollo del Dipartimento Politiche dell’ Ambiente SIAR n° 0231317 del 11/07/2013, la Società proponente ha inoltrato Istanza di VIA per il progetto di un impianto eolico ed opere connesse da realizzarsi nei Comuni di Torre di Ruggiero e Chiaravalle Centrale (CZ);
- agli atti risulta che la Società proponente ha inoltrato richiesta di pubblicazione del progetto all’albo pretorio dei comuni di Torre di Ruggiero (prot. 2189/2013), Chiaravalle Centrale (prot. 6525/2013) e Amministrazione Provinciale di Catanzaro (prot. 48493/2013), nonché pubblicazione sul giornale “24 ore in Calabria” del 11/07/2013;
- con nota acquisita al protocollo del Dipartimento Ambiente e Territorio SIAR n° 0017652 del 18/01/2018, sono state trasmesse integrazioni documentali a seguito della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 16/10/2017;
- la pratica è stata assegnata per la valutazione di merito alla STV, che ha ritenuto di espletare un sopralluogo, effettuato in data 16/03/2018 sulle aree del costruendo parco eolico;
- con nota acquisita al protocollo del Dipartimento Ambiente e Territorio SIAR n° 158859 del 08/05/2018 la Società proponente ha trasmesso elaborati tecnici dai quali risultano variazioni rispetto al progetto già in valutazione, a seguito di alcuni rilievi emersi in seno al citato sopralluogo;

VISTO CHE:

- gli elaborati trasmessi, in duplice copia, con l’istanza di VIA originaria sono i seguenti:

- 1) Progetto Definitivo dell'impianto, opera o intervento in duplice copia;
- 2) Elaborati cartografici di progetto in formato cartaceo ed elettronico georeferenziato (shapefile);
- 3) S.I.A. redatto ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., art. 8 del R. R. n. 03/2008 e ss.mm.ii. ALLEGATO D, in duplice copia;
- 4) Sintesi non tecnica, ai sensi del comma 5 dell'art. 22 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e art. 8 del R. R. n. 03/2008 e ss.mm.ii;
- 5) Copia dell'Avviso a mezzo stampa dell'Avvio della procedura di VIA (ALLEGATO 2) (si precisa che la data di pubblicazione sul quotidiano non può essere precedente alla presentazione dell'istanza con la relativa documentazione);
- 6) Elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, etc, acquisite o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera;
- 7) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del Professionista che ha predisposto lo Studio di Impatto Ambientale circa le proprie qualifiche professionali, la veridicità delle informazioni fornite, la conformità agli originali cartacei delle copie in formato elettronico ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.C.M. 27/12/1988 (ALLEGATO 3);
- 8) Dichiarazione attestante il valore delle opere a firma del proponente l'intervento. L'importo dovuto quali spese istruttorie è pari a €500,00 in caso di valore dell'opera inferiore o pari ad €100.000, 00 e a €500,00 + [(Valore dell'opera - 100.000,00)] x 0,001 (ALLEGATO 5);
- 9) Originale della ricevuta di versamento delle spese istruttorie calcolate secondo l'ALLEGATO D del punto 9, da effettuare sul C/C 36028884 intestato a Regione Calabria – Servizio Tesoreria – Causale versamento “Valutazione Impatto Ambientale” – CAP. Entrata n. 34020003 – CODICE IBAN IT78M030670459900000099009;
- 10) Idonea attestazione (lettera di trasmissione progetto protocollata dall'Ente ricevente) dell'avvenuto deposito della documentazione richiesta presso gli uffici delle Regioni, delle Province, dei comuni il cui territorio, sia anche solo parzialmente, interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione;
- 11) Certificato di Destinazione Urbanistica e certificazione esistenza Vincoli tutori e/o inibitori dell'area di progetto rilasciato dal/dai comune/i di localizzazione dell'intervento;
- 12) Dichiarazione attestante la conformità del progetto alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, secondo il modello dell'ALLEGATO 6;
- 13) Elenco generale degli elaborati, in duplice copia;
- 14) Scheda Progetto, debitamente compilata e firmata (ALLEGATO 7);
- 15) Fotocopia del documento di identità in corso di validità di coloro che sottoscrivono l'istanza e le autodichiarazioni sopra indicate, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (necessaria per dare valore giuridico alle autodichiarazioni).

- con nota prot. SIAR 0017652 del 18.01.2018 è stata trasmessa la seguente documentazione a seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi il 16/10/2017:

1. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Cosenza, Catanzaro e Crotona - nota prot. n. 9229 del 09/07/2013
2. Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria - Parere preliminare prot. n. 7756 del 11/06/2013
3. Regione Calabria - Dip. 8 Agricoltura e risorse agroalimentari - Nulla Osta prot. n. 351833/SIAR del 13/11/2017
4. Regione Calabria - Dip. 8 Agricoltura e risorse agroalimentari - Settore 1 Usi Civici - D.D. n. 11745 del 25/10/2017
5. Marina Militare - Comando Marittimo Sud -Taranto - Parere prot. n. 32471 del 27/09/2017
6. Agenzia delle Dogane - Parere prot. n. 282455 del 11/09/2017
7. Comando Militare Esercito "Calabria" -Sezione Logistico e Servitu Militari - Parere prot. n. E24464-0600098 del 31/10/2017
8. Regione Calabria - Dip. 6 Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità - Settore 3 - Parere prot. n.320941 del 13/10/2017
9. Regione Calabria - Dip. 6 Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità - Settore 1 - Parere prot. n.387527 del 13/12/2017
10. Regione Calabria - ARPACAL - Dipartimento di Catanzaro - Parere prot. n. 49944 del 28/11/2017

11. ENAV - Parere prot. n. 154972 del 09/10/2017
 12. Amministrazione Provinciale Catanzaro - Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche - Parere prot. 14974 del 11/03/2014
 13. CDU del Comune di Torre di Ruggiero del 24/07/2017
 14. CDU del Comune di Chiaravalle Centrale del 26/07/2017
 15. Visura storica particella cabina, Comune di Chiaravalle centrale Foglio 36 Particella 917
 16. Planimetria catastale obliterata dall'Agenzia delle Entrate dell'area d'intervento, Comune di Torre di Ruggiero Fogli 1 e 2, e Comune di Chiaravalle Centrale Foglio 36
 17. Studio previsionale d'impatto acustico (Rel 10-Verifica dei limiti di esposizione al rumore)
 18. Elaborati progettuali (in duplice copia):
 - 19.1. Planimetria Impianto su base catastale aggiornata, cod. elaborato CZZ-DAUT-0300-V3 (n.2 tavole)
 - 19.2. Planimetria Impianto su base catastale aggiornata con ubicazione dell' "impianto già realizzato denominato "Torre di Ruggiero" per effetti cumulo, cod. elaborato CZZ-DAUT-03-00-V4
 - 19.3. Planimetria Impianto su base catastale e ortofoto aggiornate con ubicazione dell' "impianto già realizzato denominato "Torre di Ruggiero", cod. elaborato CZZ-DAUT-03-00-V5
- con nota prot. SIAR 158859 dell' 08.05.2018 sono stati trasmessi i seguenti elaborati progettuali delle variazioni proposte:
- Planimetria impianto su base catastale – cod. CZZ_DAUT_03_01_V6
 - Planimetria impianto su ortofoto – cod. CZZ_DAUT_03_01_V7
 - Carta dei vincoli – cod. CZZ_DAUT_04_00_V1

CONSIDERATO CHE:

è necessario procedere alla valutazione, alla luce dell'iter procedurale sopra esposto e a seguito delle integrazioni datate gennaio 2018 e delle variazioni alla soluzione progettuale datate maggio 2018, proposte dalla società Elettro Sannio Wind 3 srl.

L'intervento progettuale prevede la realizzazione di un parco eolico (potenza totale di 6,0 MW) nei comuni di Torre di Ruggiero e Chiaravalle Centrale (CZ) composto da 3 aerogeneratori (ricadenti in comune di Torre di Ruggiero), oltre che i cavidotti MT e una cabina di consegna da realizzare in comune di Chiaravalle Centrale.

La variazione progettuale trattata negli elaborati trasmessa con la nota prot. SIAR 158859 dell'8/05/2018, è relativa alla collocazione degli aerogeneratori WTGA1 - WTGA2 - WTGA3 e parte dei cavidotti interni su particelle catastali diverse da quelle originariamente proposte, seppur nel medesimo contesto geografico e ambientale.

RILEVATO CHE:

Lo Studio di Impatto Ambientale allegato all'istanza odierna è il medesimo di quello presentato con la domanda originaria (Studio datato 2013) e pertanto non è stato preso in considerazione il mutamento dello stato dei luoghi intervenuto a seguito della realizzazione e della messa in esercizio del parco eolico denominato "Torre di Ruggiero II" nel medesimo contesto in cui si localizza quello in argomento ("Ciccuzzo") pur se appartenente alla medesima Ditta, ed autorizzato con Atto Unico n. 12236 del 31/08/2012 del Dipartimento Politiche Energetiche e giusto parere favorevole di VIA del Dipartimento Politiche dell'Ambiente n. 18419 del 14/10/2009. Il parco eolico "Torre di Ruggiero II" consta di 6 aerogeneratori, ridotto in numero rispetto alla proposta originaria (30 aerogeneratori) avanzata dal medesimo odierno proponente. Da una verifica degli atti regionali relativi al progetto di cui al parere favorevole del 2009, è emerso che le tre pale eoliche oggi in valutazione sono proposte nei medesimi areali degli aerogeneratori non assentiti con il suddetto parere datato 2009 e con la suddetta autorizzazione alla costruzione e all'esercizio datata 2012.

Non sono stati trasmessi i certificati di destinazione urbanistica con indicazione dei vincoli tutori e inibitori (vincolo archeologia, vincoli aree DOP, IGT, STG, DOCG, DOC, IGP etc., distretti rurali e agroalimentari di qualità individuati ai sensi della L.R. 21/2004, aree colturali di forte dominanza paesistica, aree in un raggio di 1 km da insediamenti agricoli, edifici e fabbricati rurali di pregio riconosciuti dalla L. 378/2003) delle

nuove particelle sulle quali dovranno essere installati i tre aerogeneratori previsti in progetto e variati rispetto al layout del 2013, tanto per il sedime quanto per il sorvolo delle pale. Né tantomeno, risulta in atti valida attestazione circa la sussistenza o meno del vincolo di uso civico sulle particelle suddette.

VALUTATO CHE:

Dalla documentazione di progetto (in particolare, il CDU del Comune di Torre di Ruggiero relativo alle particelle catastali del progetto, datato 24/07/2017, e la nota del MIBAC prot. 0009229 del 9/07/2013), nonché dal sopralluogo effettuato da alcuni componenti della STV il 16/03/2018, emerge una situazione ambientale di elevato pregio naturalistico per la presenza di differenti habitat e di una ricchezza fitocenotica articolata in tipologie forestali, arbustive e prative tipiche di quella regione fitoclimatica, e di significativo livello vegetazionale e faunistico e di conseguenza di biodiversità ambientale.

I suoli interessati dalla realizzazione del parco eolico e di parte delle opere complementari necessarie alla connessione dello stesso alla RTN, ricadono in aree a vocazione boschiva, caratterizzate da bosco a netta dominanza di faggio (*Fagus sylvatica*) governato in genere a fustaia, e in aree a seminativi e rimboschimento misto di castagno e conifere. Pertanto, il disboscamento comporta una drastica trasformazione del suolo forestale, con depauperamento dell'ecosistema del territorio interessato dall'intervento.

Ai sensi del D. Lgs. 227/2001 s.m.i., art. 2 comma 3, sono assimilati a bosco:

- a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per la finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi,
- c) le radure e tutte le altre superfici di superficie d'estensione inferiore ai 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati."

Lo stesso D. Lgs. 227/2001 all'art. 2 comma 6 riporta "... sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore ai 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco".

Dalla disamina della documentazione progettuale, in linea con le valutazioni espresse nel 2009, discende che il territorio interessato, a netta vocazione forestale e ad elevato valore di biodiversità, nell'ipotesi di realizzazione del progetto in valutazione con la sua rimodulazione, è soggetto in ogni caso a notevoli impatti negativi ascrivibili al consumo di suolo, al taglio di specie arboree forestali, alla distruzione e/o frammentazione di habitat rilevanti per la fauna e la flora presenti in loco, nonché alla vicinanza (circa 40 m) del corridoio ecologico contemplato nella rete ecologica regionale e rappresentato sugli elaborati grafici prodotti a seguito di rimodulazione di maggio 2018 (cfr. tav. CZZ_DAUT_04_00_V1 datata 20/04/2018), così come valutato in seno al parere reso dal nucleo VIA nel 2009, in occasione della valutazione formulata per il parco eolico concorrente nel medesimo territorio, in testa al medesimo proponente. Attraverso il corridoio ecologico avvengono gli spostamenti delle specie migratorie e, maggiormente, dell'avifauna: la presenza di aerogeneratori determina impatti significativi e negativi, sia per gli effetti diretti imputabili alla perdita di individui per collisione, sia indiretti quali la rarefazione, l'allontanamento o addirittura la scomparsa della specie per alterazione, modificazione dell'habitat in prossimità dei siti di nidificazione, scomparsa della stessa per disturbo antropico in fase di esecuzione dei lavori e di esercizio. Le specie arboree presenti e prevalenti nell'area in attenzione posseggono un elevato interesse naturalistico, poiché rappresentano punti di sosta e di ristoro dell'avifauna.

Osservazioni compiute su siti eolici già in funzione da tempo, hanno dimostrato come esista un impatto nei confronti anche della fauna terrestre (e segnatamente sulla teriofauna), sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio. In particolare risentono della presenza e del funzionamento delle pale tutti i piccoli e medi mammiferi (micromammiferi, lepri, volpi, etc.), fino ad assistere all'abbandono della zona.

La realizzazione del parco eolico, quindi, comporterebbe inevitabilmente la perdita di biodiversità, che si intende tutelare anche con la Strategia Regionale della Biodiversità di cui alla DGR n. 845 del 21/12/2010.

In un contesto in cui già sono in esercizio altri aerogeneratori, oltre quelli dell'impianto denominato "Torre di Ruggiero II", è evidente l'incompatibilità, sotto il profilo ambientale, del parco eolico in valutazione con

gli habitat e gli ecosistemi del bosco, con aggravio delle condizioni ambientali ed ecologiche del contesto per via degli effetti cumulativi dovuti a tali situazioni di cui non si è tenuto conto in occasione delle rimodulazioni e delle conseguenti integrazioni progettuali. Infatti, dalla sovrapposizione su cartografia riportante le torri eoliche in esame, con quelle autorizzate nel 2009, è emersa la possibile interferenza aerodinamica tra la WTGA1 e la T18, già esistente, tanto nella configurazione iniziale, quanto in quella variata. Inoltre, la collocazione della WTGA3 si sovrappone ad un impianto di specie boschive (conifere), in continuità con coltivazioni arboree da frutto, finanziate con fondi pubblici, giuste le verifiche d'ufficio presso il competente dipartimento agricoltura regionale.

Del resto, nello Studio di Impatto Ambientale, datato maggio 2013, lo stesso proponente considera la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, causa di potenziali impatti riferiti principalmente alla modifica del paesaggio in cui viene installato il parco ed a gran parte del territorio circostante per l'impatto visivo che gli aerogeneratori producono (per di più cumulato con altri impianti in esercizio della medesima tipologia), in un contesto al quale la citata nota MIBAC del 2013 attribuisce il rango di "aree contermini".

L'attribuzione del "valore" agli ambiti boschivi interessati si correla con quanto previsto dall'art. 142 del D. Lgs. 42/04 e fa riferimento al valore di paesaggio percepito e ad una griglia complessa di indicatori relativi alla consistenza dei valori patrimoniali, i quali, oltre che la qualità estetico - percettiva, riguardano la significatività ecologico-ambientale e la presenza di elementi di interesse naturalistico (complessità ecosistemica e biodiversità e qualità della rete ecologica).

Lo Studio di Impatto Ambientale, pur prevedendo misure di mitigazione sia per la fase di costruzione che l'esercizio dell'impianto, non individua precauzioni/rimedi specifici e calibrati utili a conseguire gli obiettivi di salvaguardia ambientale.

Per quanto attiene allo studio di impatto acustico, si evidenzia che la Relazione di "verifica dei limiti di esposizione al rumore secondo la L. 26/10/95 n. 447", datata gennaio 2013, non è redatta da Tecnico Competente in Rilevamento Acustico che, ai sensi del comma 6 della stessa legge, è "la figura professionale idonea ad effettuare misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle norme [...]". Lo Studio non risulta conforme all'Allegato D del DM 16/3/1998 in quanto non risultano effettuate misurazioni di base in grado di caratterizzare il clima acustico dell'area interessata dall'intervento. Il rumore di fondo è calcolato (a pag. 8 della Relazione) senza tenere conto del contributo, in termini di livelli di pressione sonora, degli aerogeneratori già presenti nel contesto territoriale di riferimento. L'analisi, pertanto, è invalidata sotto il profilo tecnico perché non compendia il clima acustico ante-operam sul quale poter poi, sviluppare le simulazioni del modello matematico proposto con la norma tecnica UNI ISO 9316-2.

VALUTATO, ALTRESÌ, CHE:

il progetto prevede che nella realizzazione delle opere sia movimentato un quantitativo di circa 23.000 mc di terre e rocce derivanti da scavi per la realizzazione delle piazzole, delle strade di accesso e della posa in opera dei cavidotti, senza dare conto della normativa di riferimento, che oggi si sostanzia nel DPR 120/2017 (già DM 161/2012). Vi è di più che l'indeterminatezza della destinazione finale delle materie, non altrimenti classificate sotto il profilo della natura e dell'eventuale presenza di inquinanti, si traduce nell'impossibilità di valutare gli impatti sulle matrici ambientali.

Lo Studio di Impatto Ambientale non tiene conto dei contenuti del DM 10/09/2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", e mancano tra le analisi e le elaborazioni proposte, supporti scientifici (ad esempio la produzione di matrici di destrutturazione di progetto nelle fasi di cantiere, esercizio e post-esercizio e ambiente preesistente in componenti e calcolo degli impatti) che, tra l'altro, avrebbero dovuto tenere in giusto conto, già in fase programmatica, le interferenze/impatti del progetto definiti in coerenza con i piani sovraordinati e con le normative che li regolamentano.

Inoltre, successivamente alla rimodulazione del progetto e alle conseguenti trasmissioni documentali di gennaio e maggio 2018 da parte del proponente, lo Studio di Impatto Ambientale riporta il quadro "Ambientale" e il quadro "Programmatico" senza che quest'ultimo tenga in debito conto il QTRP che la Regione Calabria ha adottato in data 22/04/2013 ed approvato in via definitiva in data 1/08/2016.

Quest'ultimo, "*per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare da fonte eolica, soggetti all'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, in attuazione a*

quanto riportato dal suddetto D.M. del 10 settembre 2010 allegati 1,2,3,4 e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti", al Tomo 4, art. 15, stabilendo che le aree potenzialmente non idonee saranno individuate a cura dei piani di settore tra quelle di seguito indicate, ove non già sottoposte a provvedimenti normativi concorrenti ed in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti, riporta le seguenti indicazioni e direttive:

16. **aree che rientrano nella categoria di Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti. omissis**

24. **aree comprese in un raggio di 500 metri da unità abitative esistenti e con presenza umana costante dalle aree urbanizzate o in previsione, e dai confini comunali.**

Inoltre, al Tomo 4, art. 25, individua i vincoli inibitori:

1. Valgono le norme di vincolo inibitorio alla trasformazione per i Beni Paesaggistici di seguito elencati.

Sono comunque fatte salve le opere infrastrutturali pubbliche e di pubblica utilità, le opere connesse alla tutela della salute e della pubblica incolumità, nonché le attività strettamente connesse all'attività agricola che non prevedano edificazioni e che comunque non alterino il contesto paesaggistico ed ambientale dei luoghi:

a) fiumi, torrenti, corsi d'acqua, per i quali vige l'inedificabilità assoluta nella fascia della profondità di 10 metri dagli argini, od in mancanza di questi, nella fascia della profondità di 20 metri dal piede delle sponde naturali, fermo restando disposizioni di maggior tutela disciplinate dal PAI, fatte salve le opere destinate alla tutela dell'incolumità pubblica.

b) **territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;**

c) zone umide incluse nell'elenco previsto dal DPR 13 marzo 1976 n.448.

d) zone archeologiche (per come riportate dal "TOMO 1° Quadro Conoscitivo" e definito dalle presenti Disposizioni Normative).

e) aree costiere per le quale vige il vincolo di inedificabilità assoluta definito al punto 1 delle "prescrizioni" del comma 1 dell'articolo 11 del presente tomo".

2. **Qualunque trasformazione può essere autorizzata dalla autorità competente solo per interventi di conservazione e di riqualificazione dei beni ivi esistenti".**

È altresì fattore di impatto anche il sorvolo delle pale della torre WTGA1 su aree percorse da incendi (cfr. tav. CZZ_DAUT_04_00_V1 datata 20/04/2018), in quanto l'edificazione della torre eolica, come di qualsivoglia altro tipo di manufatto (piazzola o strada di accesso), non permetterebbe alla zona boschiva colpita dall'incendio di riacquistare le caratteristiche di naturalità antecedenti all'evento.

Inoltre, la valutazione della distanza degli aerogeneratori denominati WGTA1-WGTA2-WGTA3 dai confini comunali inferiore a 500 m (cfr. Inquadramento territoriale dell'intervento su base catastale - cod. CZZ_DAUT_03_01_V6), in prossimità di un'area boschiva fortemente addensata, in linea con le previsioni dell'art. 15 - tomo IV - del QTRP, tiene conto del principio dell'azione preventiva, tendente ad anticipare gli effetti negativi legati alla realizzazione di progetti, anziché combatterne successivamente gli effetti.

RITENUTO PERTANTO CHE:

nel quadro del principio comunitario di precauzione, la Valutazione di Impatto Ambientale comporta una verifica anticipata finalizzata alla tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale; ne deriva che la valutazione positiva è possibile solo se contemplante il minor impatto possibile o adeguatamente mitigato. Anche la semplice possibilità di un'ulteriore alterazione negativa, non altrimenti mitigabile, va considerata come ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un'attività.

VISTO il Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 e ss. mm. ii.;

VISTA la D.G.R. 30 gennaio 2006 n.55;

VISTO il DM Sviluppo Economico del 10/09/2010;

VISTA la legge Regionale n° 39 del 03/09/2012, "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI;


VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 381 del 31/10/2013, Approvazione del Regolamento


Regionale recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";
VISTO il QTRP adottato con D.G.R. n. 300 del 22/4/2013 ed approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 134 del 01/08/2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.16;

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE






per quanto premesso, considerato, rilevato e valutato, esprime **parere negativo**, sulla compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un **impianto eolico ed opere connesse** da realizzarsi nei Comuni di **Torre di Ruggiero e Chiaravalle (CZ)**, per la **installazione di n° 3 aerogeneratori denominati (WGTA1-WGTA2-WGTA3) per una potenza complessiva pari a 6,0 MW**, proposto dalla **Società Elettro Sannio Wind 3 Srl**, per le motivazioni indicate in precedenza.

Sulla base delle analisi e delle valutazioni contenute nella presente relazione, la stessa, è da ritenersi quale proposta di provvedimento autonomo espresso esclusivamente ai soli fini della compatibilità ambientale dell'intervento di che trattasi ai sensi dell'art. 25 e 26 (Studio di Impatto Ambientale) D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e art. 11 e 12 del R.R. n° 3/2008 e ss.mm.ii..

A large, hand-drawn blue line curves across the page, enclosing several handwritten signatures. The signatures are in blue and black ink, appearing to be initials or names. There are approximately 10-12 distinct marks scattered within the blue boundary.



LA STV

1	Presidente	Orsola REILLO	
2	Vice-Presidente	Salvatore EPIFANIO	
3	Ing.	Francesco SOLLAZZO	
4	Ing.	Antonino DEMASI	
5	Dott.ssa	Rossella DEFINA	
6	Dott.	Salvatore SCALISE	
7	Dott.	Nicola CASERTA	
8	Dott.ssa	Deborah CIMELLARO	
9	Geom.	Angelo Antonio CORAPI (Rappr. A.R.P.A.CAL).	
10	Ing.	Costantino GAMBARDELLA	
11	Dott.	Antonino Giuseppe VOTANO	
12	Dott.	Saverio CURCIO	
13	Dott.	Vincenzo BARONE	



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente e Territorio
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
VIA - VAS - AIA - VI

Prot. N° 62965/SIAR
DEL 14 FEB. 2019

Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio
Dirigente del Settore n° 4
SEDE

SEDUTA DEL 07/02/2019

Oggetto: Progetto definitivo di un **impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica** nei comuni di Torre di Ruggiero e Chiaravalle Centrale (CZ) denominato "**Parco Eolico Ciccuzzo**" - **potenza di 6,0 MW** per l'installazione di **3 aerogeneratori**, proposto dalla Soc. Elettro Sannio Wind 3 srl, con sede legale in Torre di Ruggiero, Via del Santuario, 44.
Procedura di **Valutazione di Impatto Ambientale** ai sensi del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale n° 3 del 04/08/08 e ss.mm.ii.
Parere di Valutazione di Impatto Ambientale negativo - Osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/90 e ss.mm.ii

PREMESSO che:

- La STV nella seduta del 02/10/2018 ha espresso Parere di Valutazione di Impatto Ambientale negativo al progetto definitivo di un **impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica** nei comuni di Torre di Ruggiero e Chiaravalle Centrale (CZ) denominato "**Parco Eolico Ciccuzzo**" - **potenza di 6,0 MW** per l'installazione di **3 aerogeneratori**, proposto dalla Soc. Elettro Sannio Wind 3 srl;
- Con nota acquisita al prot. n. 368695/SIAR del 31/10/2018, la Società proponente trasmetteva Osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/90 e ss.mm.ii;
- Con nota acquisita a mezzo pec del 17/01/2019, la Società proponente trasmetteva ulteriori integrazioni consistenti in certificazioni comunali e nulla osta comunali (Chiaravalle Centrale e Capistrano) nonché lo Studio d'impatto acustico.

CONSIDERATO che:

- la VIA è procedura preordinata ad individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti e indiretti, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi di un progetto sull'uomo, la fauna e la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali ed il patrimonio culturale, nonché l'interazione tra tutti i fattori di cui sopra. Sulla base di ciò è indubbio che il giudizio di VIA è di carattere globale, in quanto oggetto della valutazione è la considerazione di tutti gli effetti (come sopra enunciato) che la realizzazione di uno specifico progetto o intervento può comportare sui diversi fattori che compongono l'ambiente nel suo complesso;
- La VIA è procedura di valutazione preventiva, integrata e partecipata, diretta a proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita; tale obiettivo è perseguibile attraverso la valutazione di elementi tecnico-scientifici idonei ad evidenziare le ricadute sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera. Infatti la procedura di VIA è un insieme di:
 - dati tecnico-scientifici su stato, struttura e funzionamento dell'ambiente;
 - dati su caratteristiche economiche e tecnologiche dei progetti;
 - previsioni sul comportamento dell'ambiente e interazioni tra progetto e componenti ambientali;
 - procedure tecnico-amministrative;
 - istanze partecipative e decisionali (partecipazione pubblica);
 - sintesi e confronto fra costo del progetto e dei suoi impatti e benefici diretti/indiretti del progetto.

Nel merito delle singole osservazioni, da parte della Società proponente, si controdeduce quanto di seguito riportato.

In relazione al primo punto, la società dichiara che alla data di presentazione della Istanza di VIA (11/07/2013) il parco eolico denominato "Torre di Ruggiero" risultava autorizzato ma non realizzato e, pertanto, non si doveva tener conto del mutamento dello stato dei luoghi.

Invero, trattandosi del supposto "effetto cumulo" con altre opere già autorizzate (anno 2012), sebbene non realizzate, la società era comunque obbligata a valutare i possibili impatti scaturenti dalla costruzione e dall'esercizio del nuovo parco eolico ("Ciccuzzo") con il parco eolico "Torre di Ruggiero", stante la prelazione di detto impianto.

Il rilievo mosso dalla società proponente non è meritevole di accoglimento e pertanto non consente di mutare le valutazioni espresse dalla STV nel proprio parere.

In relazione al secondo punto, la società dichiara che in occasione del sopralluogo effettuato il 02/03/2018, sulle aree di progetto, personale di questo Dipartimento avrebbe segnalato alcune criticità, relative all'incompatibilità della posizione di alcune turbine rispetto a quanto previsto dalle norme del QTRP approvato nel 2016, ed avrebbe invitato a rimodulare il progetto. Invero, la valutazione ambientale, supportata dai rilievi compiuti in situ, ha tenuto conto della valenza ambientale/paesaggistica dei luoghi la cui tutela è obiettivo della predetta normativa, indipendentemente dalle scelte progettuali che sono e restano esclusivo appannaggio della società proponente. La VIA si limita a verificare la rispondenza delle elaborazioni progettuali rispetto al complesso normativo che tutela ambiente e paesaggio e loro interrelazioni e riflessi su salute umana e biodiversità.

Invero, la rimodulazione e/o variazione progettuale presentata è frutto di spontanea e autonoma proposta della stessa società: le variazioni progettuali datate maggio 2018 sono vera e propria variante, atteso che gli aerogeneratori WTGA1 - WTGA2 - WTGA3 e parte dei cavidotti interni sono stati collocati su particelle catastali diverse da quelle originariamente proposte, seppure nel medesimo contesto geografico e ambientale.

Il rilievo mosso dalla società proponente non è meritevole di accoglimento e non consente di mutare le valutazioni espresse dalla STV nel proprio parere.

In relazione al terzo punto, la società dichiara che i tre aerogeneratori previsti in progetto non ricadono nei medesimi areali di cui al provvedimento ambientale n. 18419/2009 ed al successivo provvedimento Autorizzativo Unico n. 12236/2012, bensì in aree a seminativo.

Invero, da sovrapposizione tra le cartografie del precedente progetto rispetto all'attuale layout presentato, è emerso che i tre aerogeneratori a seguito dell'istanza di VIA del 2013 sono stati riproposti nei medesimi areali degli aerogeneratori non assentiti con il suddetto parere ambientale datato 2009 e con il suddetto Atto Unico n. 12236 del 31/08/2012 del Dipartimento Politiche Energetiche. Vi è di più, che i suoli interessati dalla realizzazione del parco eolico e di parte delle opere complementari necessarie alla connessione dello stesso alla RTN ricadono in aree a vocazione boschiva, caratterizzate da bosco a netta dominanza di faggio (*Fagus sylvatica*) governato in genere a fustaia e in aree a rimboschimento misto di castagno e conifere. Pertanto, il disboscamento consequenziale comporta una drastica trasformazione del suolo forestale, con depauperamento dell'ecosistema del territorio interessato dall'intervento, nonché ripercussioni sull'assetto idrogeologico delle aree interessate.

I rilievi mossi dalla società proponente non sono meritevoli di accoglimento e pertanto non consentono di mutare le valutazioni espresse dalla STV nel proprio parere.

In relazione al quarto punto, la società, avendo trasmesso planimetria realizzata sulla base del PSC del Comune di Torre di Ruggiero, nella quale sono cartografati i vincoli inibitori, non figuranti sulle aree interessate dal progetto, si riserva di trasmettere il CDU entro 15 giorni dalle proprie osservazioni.

È il caso di precisare che la predetta planimetria non sostituisce il prescritto CDU, che sono trascorsi i termini anzidetti per la trasmissione della certificazione in questione e che, comunque, in sede di osservazioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ex art. 10 bis della legge n. 241/90, non è prevista la trasmissione di nuovi documenti con datazione successiva a quella delle determinazioni in controdeduzione.

Il rilievo mosso dalla società proponente non è meritevole di accoglimento e pertanto non consente di mutare le valutazioni espresse dalla STV nel proprio parere.

In relazione al quinto punto, la società dichiara che per la sussistenza o meno dei vincoli di usi civici sulle aree dell'autorizzando parco eolico è in corso la procedura di omologazione degli atti del PID ad opera dell'ufficio regionale competente.

Si prende, pertanto, atto delle osservazioni avanzate dal proponente.

In relazione al sesto punto, la società dichiara che le aree interessate dall'intervento non ricadono tra quelle a vocazione boschiva, né tantomeno faggete.

Invero, la nota prot. n. 351833/SIAR del 13/11/2017 del Dipartimento regionale Agricoltura (settore 8) riferisce che le aree del progetto sono interessate anche da recente rimboschimento. Per di più, dette aree ricadono in un contesto che il CDU del 2017 colloca all'interno di una fascia di rispetto del corridoio ecologico previsto nel QTRP vigente e a cui la nota MIBAC del 2013 attribuisce il rango di "aree contermini" (aree boschive e corsi d'acqua). Perciò si conferma, come del resto riporta lo Studio di Impatto Ambientale, che trattasi di un contesto di elevato pregio naturalistico per la presenza di differenti habitat e di una ricchezza fitocenotica articolata in tipologie forestali, arbustive e prative tipiche di quella regione fitoclimatica, di significativo livello vegetazionale e faunistico e, di conseguenza, di biodiversità ambientale. La realizzazione del parco eolico, quindi, comporta inevitabilmente la perdita di biodiversità da tutelare, si ribadisce, in linea con la Strategia Regionale della Biodiversità di cui alla DGR n. 845 del 21/12/2010. Appare, quindi, non dirimente la precisazione del proponente che le aree ricomprese nei 500 m dai confini comunali siano potenzialmente non idonee all'installazione di impianti eolici e che lo divengano solo se definite in appositi piani di settore, in quanto la censura è stata dedotta in parere tenuto conto della vocazione boschiva del contesto e resa sulla scorta del carattere precauzionale della valutazione di impatto ambientale.

Il rilievo mosso dalla società proponente non è meritevole di accoglimento e pertanto non consente di mutare le valutazioni espresse dalla STV nel proprio parere.

In relazione al settimo punto, la società dichiara che le aree interessate dall'intervento non risultano essere a netta vocazione forestale e che la rimodulazione non comporta impatti negativi ascrivibili al consumo del suolo. A tal proposito si rimanda a quanto argomentato nel precedente punto.

Il rilievo mosso dalla società proponente non è meritevole di accoglimento e pertanto non consente di mutare le valutazioni espresse dalla STV nel proprio parere.

In relazione all'ottavo punto, la società dichiara che, riguardo all'applicazione delle norme del QTRP, lo Studio di Impatto Ambientale datato 2013 non poteva tener conto di alcuna misura di mitigazione.

È il caso di sottolineare che in occasione della presentazione degli ultimi elaborati di variazione (datata maggio 2018) non è stato affatto aggiornato lo studio di impatto ambientale con le dovute misure contenute nel QTRP divenute efficaci a seguito di adozione (aprile 2013) ed approvazione (agosto 2016). Il proponente, infatti, pur avendone avuto l'opportunità, non ha provveduto a integrare, in linea con le previsioni del QTRP, gli elaborati progettuali, riguardo alla considerevole valenza ambientale del sito interessato dal progetto, confermata dalla volontà del medesimo proponente di voler traslare, di propria iniziativa, la posizione degli aerogeneratori WTGA01 e WTGA02 rispetto a quella (non idonea) dell'istanza di VIA del 2013. E in ogni caso la Valutazione deve tener conto della normativa sopravvenuta.

Il rilievo mosso dalla società proponente non è meritevole di accoglimento e pertanto non consente di mutare le valutazioni espresse dalla STV nel proprio parere.

In relazione al nono punto, la società ha dichiarato che relativamente all'inosservanza della distanza dai confini comunali inferiore a 500 m rispetto agli aerogeneratori avrebbe provveduto ad ottenere le relative delibere comunali di assenso.

Con la nota trasmessa con pec il 17/01/2019, le certificazioni comunali allegate n. 14803 del 21/12/2018 del comune di Chiaravalle Centrale (CZ) e n. 104 del 16/01/2019 del comune di Capistrano (VV) riportano rispettivamente che "*per quanto riguarda le aree comprese entro i 500 m, dai confini comunali, questo Ente non può determinare in merito in quanto all'attualità non sono stati redatti i Piani di Settore relativi alle aree potenzialmente non idonee*", e che "*questo Ente, relativamente alle aree comprese entro i 500 metri dai confini comunali non può determinare in merito*".

Allo stato attuale, atteso che non sono pervenuti altri atti comunali comprovanti comunque il reciproco assenso alla costruzione del parco eolico in una fascia di territorio a cavallo del limite amministrativo, si ribadisce il principio di ispirazione comunitaria dell'azione preventiva (art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), tendente ad anticipare gli effetti negativi legati alla realizzazione di progetti o di attività, specie se trattasi di un'area boschiva fortemente addensata.

Il rilievo mosso dalla società proponente non è meritevole di accoglimento e pertanto non consente di mutare le valutazioni espresse dalla STV nel proprio parere.

In relazione al decimo punto, la stessa società, ammettendo "*l'aggravio ulteriore degli impatti generati nella zona del parco eolico già esistente*", conferma le valutazioni negative espresse dalla STV nel rilevare le criticità legate a quella scelta ubicativa delle torri del parco eolico "Ciccuzzo", pure nella variazione progettuale proposta, atteso che il contesto territoriale ed ambientale è lo stesso, si ribadisce, del parco eolico esistente

(Torre di Ruggiero – 2009). Quanto all'impatto visivo degli aerogeneratori, la conclusione circa la marginalità dello stesso non può ritenersi accettabile poiché l'aggiunta di altri tre aerogeneratori di notevole altezza (circa 126 m) aggrava la concentrazione di strutture nei diversi coni visivi.

Il rilievo mosso dalla società proponente non è meritevole di accoglimento e pertanto non consente di mutare le valutazioni espresse dalla STV nel proprio parere.

In relazione all'undicesimo punto, la società dichiara che non può trovare applicazione l'art. 142 del D.Lgs 42/04 poiché trattasi di superfici non boscate e che in merito alle "aree contermini" il MIBACT non ha espresso parere, poiché lo stesso confluirà all'interno del procedimento di A.U.

A tal proposito, si rinvia a quanto argomentato nel precedente punto sesto.

Il rilievo mosso dalla società proponente non è meritevole di accoglimento e pertanto non consente di mutare le valutazioni espresse dalla STV nel proprio parere.

In relazione al dodicesimo punto, la società ha dichiarato che lo studio dell'impatto acustico era stato predisposto nel 2013, epoca in cui il parco eolico "Torre di Ruggiero" non era ancora stato realizzato.

In merito al livello differenziale di pressione sonora il proponente nello studio di impatto ambientale in atti (pag. 53) ha riferito in maniera contraddittoria che il parco "Torre di Ruggiero" era stato preso in considerazione con i suoi 5 aerogeneratori. Da ciò non si poteva escludere che, sotto il profilo acustico, un effetto cumulo possano potesse generare livelli di pressione sonora superiori a quelli di immissione nella zona agricola ("tutto il territorio nazionale", ex Decreto 1/3/1991), stante il fatto che i comuni di Chiaravalle Centrale e Torre di Ruggiero non sono dotati di Piani di zonizzazione acustica.

Si ricorda, infine, che nel parere STV veniva rilevata la non conformità dello studio di impatto acustico all'Allegato D del DM 16/3/1998, per le motivazioni ivi riportate.

In vero, con la nota trasmessa con pec il 17/01/2019, il proponente ha trasmesso lo Studio di impatto acustico (fase ante operam), concludendo che *"il contributo degli aerogeneratori del parco eolico "Ciccuzzo" in progetto comporta per i ricettori più esposti innalzamenti di livello trascurabili sia nel periodo diurno che in quello notturno, garantendo pertanto, il rispetto dei limiti di riferimento"*.

Si prende, pertanto, atto del rilievo mosso in ordine a tale ultimo argomento, così come sostenuto dal proponente.

In relazione al tredicesimo punto, la società dichiara che le terre e rocce da scavo che si produrranno nel corso dei lavori saranno gestite per come previsto dal DPR 120/2017.

È il caso di ribadire che detta precisazione non figura negli ultimi elaborati di variazione datati maggio 2018.

Quanto alla gestione delle terre e rocce escavate (a prescindere dal riutilizzo in sito, per di più di incerta quantificazione), il citato parere ARPACAL non risulta allegato alla documentazione ultima trasmessa.

Il rilievo mosso dalla società proponente non è meritevole di accoglimento e pertanto non consente di mutare le valutazioni espresse dalla STV nel proprio parere.

In relazione al quattordicesimo punto, la società dichiara che le aree interessate dall'intervento, nonché quelle del sorvolo non ricadono in aree percorse dal fuoco in base a quanto riportato nella perimetrazione degli incendi pubblicata sull'albo pretorio del comune di Torre di Ruggiero in data 25.09.2018.

È il caso di rimarcare che la planimetria di aggiornamento del catasto incendi pubblicata all'albo pretorio nel mese di settembre 2018, è in contrasto anche con l'elaborato tav. CZZ_DAUT_04_00_V1 datato 20/04/2018, esaminato dalla STV e tenuto in conto nel parere del 2/10/2018. La planimetria riferita alla pubblicazione di settembre 2018, pervenuta a posteriori rispetto alla data della valutazione, rileva, tra l'altro, una situazione per la quale lo stesso Corpo Forestale dello Stato osserva che *"l'elenco delle particelle segnalate deve essere considerato indicativo e non esaustivo e che i dati delle superfici sono suscettibili di errori sia strumentali sia di carattere tecnico"*.

Il rilievo mosso dalla società proponente non è meritevole di accoglimento e pertanto non consente di mutare le valutazioni espresse dalla STV nel proprio parere.

- **VISTO** il Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 e ss. mm. ii.;
- **VISTO** il DM Sviluppo Economico del 10/09/2010;
- **VISTA** la legge regionale n. 39 del 03/09/2012, "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n° 381 del 31/10/2013, Approvazione del Regolamento Regionale recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";


- **VISTO** il QTRP adottato con D.G.R. n. 300 del 22/4/2013 ed approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 134 del 01/08/2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05/08/16;
- **VISTO** il verbale della seduta del 13/11/2018 con il quale è stata assegnata la pratica alla S.T.V.;

RICHIAMATO il proprio parere sul progetto di cui sopra;
Attese, infine, le risultanze del sopralluogo tecnico effettuato in data 02/03/2018;





La Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale

per quanto sopra premesso e considerato, atteso che le osservazioni e le successive integrazioni documentali prodotte non sono pregevoli, dunque meritevoli di accoglimento, dal punto di vista tecnico, **conferma il Parere di Valutazione di Impatto Ambientale negativo** reso nella seduta del 02/10/2018, sul progetto di un **impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica** nei comuni di Torre di Ruggiero e Chiaravalle Centrale (CZ) denominato **“Parco Eolico Ciccuzzo” - potenza di 6,0 MW** per l’installazione di **3 aerogeneratori**, proposto dalla Soc. Elettro Sannio Wind 3 srl, con sede legale in Torre di Ruggiero, Via del Santuario,44.

Resta inteso che la STV ha espresso le controdeduzioni su atti ed elaborati presentati dal Proponente e pertanto qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su quanto esposto e/o dichiarato negli elaborati tecnici integrativi inficia le stesse controdeduzioni.



La Struttura Tecnica di Valutazione

1	Presidente Arch.	REILLO Orsola	
2	Ing.	SOLLAZZO Francesco	
3	Ing.	DEMASI Antonino	
4	Dott.ssa	DEFINA Rossella	
5	Dott.	SCALISE Salvatore	
6	Dott.	CASERTA Nicola	
7	Avv.	CIMELLARO Deborah	
8	Dott.	CURCIO Saverio	
9	Ing.	GAMBARDELLA Costantino	
10	Geom.	CORAPI Angelo Antonio (Rappr. A.R.P.A.CAL).	
11	Dott.	VOTANO Antonino Giuseppe	
12	Ing.	BARONE Vincenzo	